

N. R.G. 1/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento n 1/2021 proposta da :

presso lo studio del difensore;

Il Giudice Delegato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 maggio 2021;

visto il piano del consumatore proposto ex L 3/2012 da

• rilevato che:

- è stato presentato un unico piano ex art. 7 bis comma I e IV L 3/2012 , appartenendo i ricorrenti ad un medesimo nucleo familiare ed avendo il sovraindebitamento origine comune;

- il piano è stato depositato da soggetti, non assoggettati né assoggettabili a procedure concorsuali;

- sussiste la condizione di sovraindebitamento , che l'articolo 6 della L 3/2012 definisce quale una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di
ligazioni;

- la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt.7, 8, e 9, L 3/2012;

- nella proposta a fronte di un passivo complessivamente pari ad € 61.390,60 oltre le spese di procedura, si prevede di mettere a disposizione dei creditori, quanto a _____, il TFR maturato al 31 dicembre 2020 al netto delle ritenute (€ 13.700), oltre all'accantonamento di € 250,00 sull'importo mensile dello stipendio (€ 2.021,85) per complessivi 36 mesi ; quanto a _____, il TFR maturato al 31 dicembre 2020 al netto delle ritenute (€ 2.800), oltre alla somma pari ad € 4.340,21, per un totale di € 29.840,21;

• osservato che :

- i ricorrenti hanno allegato alla proposta la documentazione di cui all' art. 9 L. 3/2012, unitamente all'attestazione sulla fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma III bis, L 3/2012, rilasciata dall'Organismo di Composizione della Crisi

;

- è stata fissata udienza ex art. 12 bis L .3/2012 in data 26 maggio 2021 nel corso della quale l'O.C.C. ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori;

- ai fini della valutazione di meritevolezza di cui all'art 12 bis L 3/2012, da quanto esposto dall' O.C.C., non risultano atti in frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dagli istanti;

•rilevato che:

è stata proposta opposizione da parte della creditrice _____ la quale ha eccepito la carenza di “meritevolezza del piano del consumatore” proposto dai ricorrenti - avendo questi ultimi, in tesi, colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali - nonchè l'eccessiva consistenza della falcidia cui risulterebbero assoggettati i crediti chirografari e l'indeterminatezza della durata del piano. Al riguardo si osserva:

a) meritevolezza:

con riguardo all'eccepita carenza di meritevolezza va preliminarmente osservato come, secondo l'attuale disciplina della L 3/2012, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L 176/2020, la proposta di piano del consumatore non possa ritenersi ammissibile quando il debitore abbia, tra l'altro, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art 7 comma II lett d ter). In dottrina si è acutamente osservato come, per effetto delle richiamate innovazioni, la valutazione relativa al carattere colpevole o meno del sovraindebitamento sia stata anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori, e sia stata espunta dal perimetro delle verifiche funzionali all'omologa del piano. Al momento dell'adozione del decreto di cui all'art 12 bis L 3/2012 il giudice è chiamato a valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione del dissesto, tenendo conto della genesi e dell'evoluzione della situazione portata alla sua attenzione in rapporto alle finalità della disciplina dettata in materia di composizione della crisi. Il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento; negli stessi termini ad un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie , necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sull'analisi delle cause che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti (Tribunale di Verona 5 febbraio 2021); la finalità perseguita dal legislatore con il giudizio di meritevolezza è infatti quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori (Tribunale di Napoli Nord 26 marzo 2021). Il

consumatore non può dunque ritenersi immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente. In tale ottica i fattori esterni non imputabili al debitore sono stati ritenuti la perdita del posto di lavoro, il calo inatteso dei redditi, la malattia di un familiare, una ludopatia certificata, la subita usura, un aggravio dei costi di sostentamento determinato da una crisi coniugale, il mancato incasso di crediti attesi. Appare poi suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alla proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale ovvero attraverso la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l'accesso al credito sia stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento. Nella vicenda in esame, applicando i suddetti criteri, il ricorso al credito non è stato considerato elemento ostativo all'ammissibilità della proposta. Le considerazioni dell'OCC, che ha escluso profili di colpa con riguardo alle cause dell'indebitamento, hanno infatti trovato conferma all'esito dell'analisi della complessiva situazione debitoria dei ricorrenti, dovendosi escludere che la situazione di dissesto economico sia stata determinata da scelte gravemente colpevoli dei ricorrenti anziché dalle accresciute difficoltà economiche del nucleo familiare. Le cause dell'indebitamento sono state quindi individuate nelle esigenze economiche emerse a decorrere dal trasferimento della coppia da Napoli a Parma, in seguito alla nascita del figlio (2002), ai problemi di salute di , operata al tunnel carpale ad entrambe le braccia e rimasta priva di occupazione per oltre un triennio, dalla necessità di dover reperire un alloggio più ampio in seguito alla nascita del figlio, ed un mezzo di locomozione per recarsi nel nuovo posto di lavoro distante oltre 30 km dalla propria residenza. In considerazione del tenore di vita, dell'assenza di anomale voci di spesa o di esborsi particolarmente rilevanti (i veicoli acquistati hanno un valore particolarmente modesto), deve ritenersi che i finanziamenti siano stati richiesti per far fronte, nel corso degli anni,

alle ordinarie esigenze di vita; peraltro i debiti contratti sono stati in parte onorati nel corso del tempo, attraverso la cessione del quinto dello stipendio. In definitiva la valutazione di immeritevolezza evocata dalla reclamante (e ritenuta insussistente in fase di ammissione) risulta in contrasto con lo spirito e la lettera della L 3/2012 con cui il legislatore, in omaggio al principio del “ favor debitoris”, ha ritenuto meritevole di esdebitazione situazioni di significativa sproporzione tra risorse economiche ed obbligazioni assunte , a prescindere dalla causa del sovraindebitamento, purché non sorte in frode ai creditori e non gravemente immeritevoli;

b)merito creditizio;

ai fini del presente giudizio di omologa deve poi osservarsi come, in punto di responsabilità soggettiva nella determinazione del dissesto, un’importante novità sia stata introdotta dalla L. n. 176/2020 nel nuovo art 9 comma 3-bis 2, in forza del quale *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. In tale ottica la relazione dell’OCC deve, tra l’altro, riportare l’indicazione dell’avvenuta valutazione da parte del finanziatore del c.d. “merito creditizio”, con la deduzione dell’importo necessario al debitore a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. La nuova disposizione (anticipando il contenuto dell’art 69 CCII) ha introdotto la singolare figura del “creditore processualmente sanzionato”: Al soggetto attivo del rapporto obbligatorio che abbia colpevolmente determinato o peggiorato la situazione di sovraindebitamento dell’altra parte, se del caso anche omettendo quale finanziatore di

verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune sanzioni processuali: egli, infatti, non può presentare contestazioni al piano, né reclamo avverso l'omologazione, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Nella vicenda in esame, con decreto del 4 aprile 2021, a fronte dei distinti finanziamenti contratti dai ricorrenti, è stata espressamente richiesta un'integrazione della documentazione prodotta, domandandosi all'OCC di valutare se il soggetto finanziatore avesse o meno tenuto conto del merito creditizio dei debitori; l'OCC tenendo conto del reddito disponibile, del numero dei componenti del nucleo familiare (3), della entità del finanziamento concesso e dei termini accordati per la restituzione, ha escluso che da parte dei soggetti finanziatori vi fosse stata una ponderata valutazione del merito creditizio alla stregua dei parametri richiesti dall'art 9 comma 3 bis lett. e) residuando in capo ai ricorrenti la somma di € 1.193,06 rispetto ad un ammontare mensile necessario per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita pari ad € 1.232,94. Le valutazioni dell'OCC paiono condivisibili nell'ambito del presente giudizio di omologa alla luce della circostanza che , in base a quanto rilevato nella relazione particolareggiata e da quanto riconosciuto dalla medesima opponente nella memoria del 21 maggio 2021, ha erogato a

e coniugi con un figlio minore a carico, senza immobili di proprietà in Italia, gravati da spese di alloggio (€ 500) e con disponibilità mensili nette complessivamente pari ad € 3.520,00, oltre € 90.000 in quattro anni e cinque mesi; segnatamente:

- un finanziamento (cointestato ad entrambi i coniugi) pari ad € 31.440 da restituire in 84 rate mensili da € 525,98 ciascuna (contratto n 13687520 stipulato in data 15 maggio 2014);

- un finanziamento (al solo) di € 30.000, con cessione del quinto dello stipendio, da restituire in 120 rate da € 250 mensili (contratto n. 574956 stipulato in data 25 novembre 2015) ;

-finanziamento (al solo di ulteriori € 30.360, con cessione del quinto dello stipendio, da restituire in 120 rate da € 253 mensili, (contratto n. 681047 stipulato in data 28 settembre 2018);

Alla luce di quanto previsto dal “nuovo” art 9 comma 3 bis 2 L. 3/2012 le contestazioni formulate da _____ . devono dunque ritenersi inammissibili.

c) Ammissibilità e fattibilità del piano; sindacato sulla convenienza

Il piano prevede una durata di tre anni e non si ravvisano ostacoli quanto ai requisiti di ammissibilità e fattibilità potendosi formulare una valutazione positiva riguardo alla “legittimità dei mezzi adoperati e sull’effettiva realizzabilità economico-giuridica della ristrutturazione ipotizzata”. In dottrina, sul presupposto della piena assimilazione al piano del consumatore al modello concordatario - da cui la disciplina della L n. 3/2012 e successive modifiche si discosterebbe soltanto per la mancata previsione del voto della massa dei creditori - si è condivisibilmente affermata la piena legittimità di piani con un orizzonte temporale di tre-cinque anni quando essi assicurino, come nel caso di specie , il soddisfacimento in percentuale di tutti i crediti chirografari, ivi compresi quelli degradati al chirografo. La sanzione processuale rilevata ex art. 9 comma 3-bis 2 L 3/2012 a carico di _____ preclude poi la possibilità di effettuare la valutazione di convenienza di cui all’art 12 bis comma IV, a tenore del quale qualora, uno dei creditori censuri la convenienza del piano, il giudice procede al c.d. *cram down* e può omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione di esso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Tenendo conto delle innovazioni apportate all’art 9 comma 3 bis lett e) e , più in generale, delle finalità della procedura e dell’esigenza di operare un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ritenersi infatti che, ove non vengano formulate contestazioni da parte dei creditori , ovvero quelle formulate risultino inammissibili ex art. 9 comma 3-bis 2 L 3/2012 , il sindacato c.d. officioso del giudicante riguardo alla convenienza del piano possa investire esclusivamente situazioni (che non si riscontrano nella vicenda in esame) di manifesta e rilevante non convenienza , frutto di malafede ovvero realizzate con finalità fraudolente ;

• ritenuto che:

sussistano le condizioni formali e sostanziali per la richiesta omologazione

